



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**L'attività d'impresa svolta dagli enti nel
Terzo Settore**

**The business activity carried out by entities in the Third
Sector**

Relatore:
Prof. Pietro Maria Putti

Rapporto Finale di:
Federica Gallo

Anno Accademico 2019/2020

INDICE

I. UNA DEFINIZIONE DEL TERZO SETTORE	3
II. LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE	
II. 1. Il percorso verso la riforma	5
II. 2. La riforma nei suoi aspetti	9
II. 2.1. Le novità	12
II. 2.2. Forme possibili di Enti del Terzo Settore	14
II. 2.3. La Pubblica Amministrazione e il Terzo settore	17
II.3. La comunità e gli Enti del Terzo Settore	24
III. IL CODICE DEL TERZO SETTORE	30
III. 1. La legge delega n. 106/2016	32
III. 2. Decreto Legislativo n. 117/2017	35
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	37

I. UNA DEFINIZIONE DEL TERZO SETTORE

Quando parliamo di Terzo Settore facciamo riferimento al mondo “non profit”, che in italiano può essere tradotto con la formula “senza scopo di lucro”. Tale espressione semanticamente è interpretabile in due modi; la prima interpretazione spiega il divieto del “lucro soggettivo”, cioè la possibilità di dividere gli utili tra chi gestisce, amministra o dirige l’organizzazione; la seconda definisce la ragione stessa della creazione dell’organizzazione. Riguardo a questa seconda interpretazione alcuni studiosi del settore trovano più corretta la formula “not for profit”, poiché spiega più precisamente il principio e le ragioni che spingono i fondatori delle organizzazioni senza scopo di lucro.

Il termine “Terzo Settore” deriva dal presupposto che ne esitano altri due, il mercato e lo Stato; gli enti che ricadono in questa definizione sono delle organizzazioni private che agiscono senza scopo di lucro con fini di utilità sociale e formali poiché si dotano di uno Statuto.

All’interno della definizione “Terzo Settore” rientrano quindi gli enti not for profit, che possono assumere forme giuridiche diverse: enti di volontariato, fondazioni, cooperative, ecc ecc. Sono tutti dei soggetti giuridici privati, e come tali sono delle espressioni della società civile. Alcune di queste forme esistono da secoli, e fin dalla loro creazione si sono prodigati nell’erogare servizi essenziali a

chi ne aveva bisogno. Sono enti che sono sopravvissuti nel tempo dimostrando di riuscire ad intercettare i bisogni della società civile soprattutto a livello locale.

Il termine “Terzo settore” è divenuto usuale negli anni ‘80 quando l’attività di welfare andava scemando e le organizzazioni non for profit iniziavano a competere nell’erogazioni dei servizi alla comunità e si proponevano di fatto come un’alternativa agli enti pubblici e privati nel soddisfare le esigenze della società civile. In questo primo capitolo proveremo a ripercorrere le tappe più significative della storia delle cooperative e del volontariato in Italia, soffermandoci anche sulla qualifica di Impresa Sociale e sul perché questa formula abbia fatto così fatica a svilupparsi nel nostro paese.

II. LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

II. 1. Il percorso verso la riforma

Nei vari anni l'Italia è stata al centro di riforme nell'ambito sociale, civico e solidaristico. Tali riforme le si potrebbe ripercorrere a partire dal Codice Civile, nel quale si vede come vengono regolate le fondazioni, le organizzazioni di utilità sociale, le imprese sociali, per passare, poi, ai decreti che hanno variato, o anche abrogato, alcune disposizioni del C.C., per giungere, infine, alla Riforma del Terzo settore, la quale nasce a seguito della Legge Delega 106/2016, in conformità con gli artt. 2, 3, 18 e 118 della Costituzione.

Prima di parlare, però, della riforma, è bene soffermarsi un attimo su il prima della stessa facendo riferimento, nello specifico, al Libro I, Libro V del c.c. e sulle riforme che si sono susseguite in ambito di utilità sociale. Mentre il Libro I detta regole per le persone giuridiche, intese quali associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, il Libro V si occupa delle imprese cooperative e delle mutue assicurazioni. Riguardo al primo si pone attenzione a come è cambiata la normativa degli enti con fini non lucrativi e finalità civiche – solidaristiche – di utilità sociale sia a livello di riconoscimento giuridico, iscrizione negli appositi registri. Si vede, prima di tutto, che nel c.c. le associazioni venivano regolate nell'ambito delle persone fisiche e giuridiche, e suddivise a seconda che fossero riconosciute o meno. Per le forme di associazione

non riconosciute si rimandava alla disciplina dell'art. 600 del c.c. del Libro II, in quanto vi era la possibilità di costituirsi tramite un testamento o un atto pubblico.

In merito al Libro V, invece, ci si riferisce agli enti societari, quali società cooperative e associazioni mutualistiche. In questo senso si vede che gli enti societari vengono regolati in modo diverso, principalmente le società cooperative. All'interno del codice civile, infatti, le società cooperative vengono normate come società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte all'albo delle società operative.

Risulta necessario sottolineare, però, come si sia passati da una visione individualista ad una collettiva, in quanto con il codice civile si pone uno sguardo maggiore sugli interessi del privato, nonché membro degli enti che lo stesso codice civile regola; mentre nel Terzo Settore si ha come fine l'interesse della comunità, ed è per questo che si parla di una visione collettiva, ovvero non incentrata sui singoli.

Brevemente si definisce in senso generale il Terzo settore, così da poter comprendere al meglio le revisioni normative avute con Leggi e Decreti Legislativi che si sono susseguite negli anni. Quando ci si riferisce al Terzo settore, si parla, appunto, di un terzo al mercato e allo Stato. Si parla, di conseguenza, di un settore che si pone come tramite tra i due e si sentiva il bisogno di regolarlo per poter operare più autonomamente. Se si guarda, inoltre, ai settori dell'economia, si nota che questi sono cinque, i quali sono i settori oggetto

della riforma per capire le differenze con il c.c., o il richiamo a quest'ultimo, per la loro definizione.

Nel codice civile si ha maggiormente una visione dell'ente sottoposto ad un forte controllo dello Stato, con finalità senza scopo di lucro. Più nello specifico si tiene a vedere come sono stati regolati e/o modificati i vari settori e i vari enti, con o senza scopo di lucro, nel corso degli ultimi venti anni a partire dai primi anni novanta del secolo scorso ad oggi.

Se si pone attenzione alle imprese sociali, si vede come prima erano regolate non solo dal c.c., bensì furono poi emanati diversi decreti, leggi – quadro in merito alle diverse tipologie di forma associata. A tal proposito è utile ripercorrere brevemente quali sono state le forme associate riviste nel tempo, ovvero le cooperative sociali con l'emanazione del Decreto 381/1991, la L. 266/1991 per il volontariato, nonché il d.177/2010 in riferimento alle attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

In merito alle cooperative sociali è bene anche sottolineare come queste furono prima regolate dal c.c. e che nel 1991 ebbero una propria disciplina dedicata. Le cooperative sociali sono una forma mutualistica di ente che hanno fatto da base per gli altri Paesi Europei. Uno sguardo più attento deve essere dato all'art. 157 del d. 381/1991 dove si può vedere che le precedenti forme di cooperative sociali, e cioè quelle previste dal c.c., dovevano adeguarsi alla nuova forma entro i due

anni successivi all'entrata in vigore del decreto, nel rispetto di quanto previsto dal c.c. per potersi adeguare. Venne data, inoltre, una definizione ben precisa di cooperativa sociale, intesa come forma associata, con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e integrazione sociale. Si nota come vi sia già una differenza tra la definizione del c.c. e la definizione del decreto 381/1991 in merito ai destinatari delle attività svolte.

Successivamente fu emanata anche una legge in merito al volontariato, ovvero la Legge – quadro 266/1991, il quale non rientrava nelle attività del c.c. e che per la prima volta aveva una propria disciplina. La disciplina relativa al volontariato si evince dall'art. 2 della legge, nel quale si ha la descrizione dell'attività svolta in modo spontaneo, gratuito e personale. Si ha, inoltre, anche una disposizione in merito alle risorse economiche e le possibili convenzioni che potevano esservi per lo svolgimento dell'attività. Per poter usufruire, però, delle convenzioni era necessaria l'iscrizione ai registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e province autonome.

Riguardo, poi, l'analisi delle normative presenti per regolare le attività in ambito di utilità sociale, è necessario parlare anche delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali, le quali furono disciplinate dal D. 177/2010. Il legislatore aveva voluto con il d. 177/2010, infatti, delineare i criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore delle onlus in merito all'acquisto di ambulanze e beni strumentali per strutture sanitarie. Si vedeva dallo stesso decreto che le

organizzazioni non lucrative avevano la funzione di intermediario tra il settore pubblico e il settore sanitario poiché, operando in assenza di lucro, il loro fine era di essere utili a livello sociale per la comunità.

Con queste tre normative e la revisione del codice civile, per quanto riguarda il Libro I e il Libro V, si vogliono evidenziare quelle che sono le forme associate oggetto, poi, della Riforma avuta nel 2016 con la L. 106/2016.

II. 2. La riforma nei suoi aspetti

Il terzo settore in Italia, nel corso del secolo scorso, ha subito diversi cambiamenti, anche e soprattutto in base alle esigenze della società. Tali variazioni di regolamentare questo settore hanno portato il legislatore a porre delle regole ben più precise e mirate, nonché ad emanare un vero e proprio codice per gli enti che operano nel terzo settore.

Nell'ambito di riforme rilevanti, di un certo spessore, nel campo di utilità sociale - solidaristico, un'altra importante riforma la si ha nel 2016 con l'emanazione della Legge Delega 106/2016. La legge del 2016 pone, in sostanza, le fondamenta per la vigente Riforma del Terzo settore. Il suo obiettivo era riformare tale settore, l'impresa sociale, e la disciplina del servizio civile universale. Si voleva, così, rafforzare l'autonomia privata dei cittadini, prevista e regolata già dal c.c., ma con una visione più sociale. Con la visione rivolta al sociale si vede, allora, come l'attenzione venga spostata sul perseguimento del bene comune. Il perseguimento

del bene comune, però, che dovrebbe e/o potrebbe essere raggiunto dal settore pubblico, quale lo Stato, viene demandato ad enti privati con finalità civiche – solidaristiche – di utilità sociale. Con tale Legge si è voluto, quindi, rivedere, e allo stesso tempo promuovere sempre più, l’iniziativa autonoma privata in un’ottica, però, sociale, e non individuale.

Si nota come proprio con la L.D. 106/2016 si ha l’avvio della riforma in quanto, il legislatore, ha posto le basi affinché il Governo si attivasse per attuarla tramite l’emanazione di due D. Lgs., il 112/2017 inerente le Imprese Sociali, e il 117/2017 riguardante la costituzione del Codice del Terzo Settore (CTS) quale regolatore degli enti del Terzo Settore (ETS) che, in alcuni casi, richiama disposizioni e tratti del D.112/2017.

Nel 2017, infatti, con il D. Lgs. 117/2017 è stato promulgato il “Codice del Terzo Settore” (CTS), nel quale vengono regolati i vari tipi di enti che svolgono attività con finalità solidaristiche – di utilità sociale, non intesi solo come fondazioni o associazioni, bensì anche come imprese sociali. Le imprese sociali, però, nel D. 117/2017 vengono solo richiamate in quanto una tipologia particolare di ente del terzo settore, in quanto in realtà vengono regolate dal D. Lgs. 112/2017.

Nel riformare il terzo settore non vi sono state solo modifiche, ma anche novità e riferimenti rispetto a quanto già regolato in precedenza da apposite disposizioni, norme, codici.

In merito alle novità si può evidenziare l'istituzione di un Registro Unico Nazionale (RUN) per gli enti rientranti, per le caratteristiche, in quelli citati dal Codice del Terzo Settore. Tale codice non verrà usato solo per gli enti intesi come associazioni o fondazioni, ma potrà essere utilizzato anche dalle imprese sociali nel momento in cui per caratteristiche che la compongano non possa iscriversi nel Registro delle Imprese altrimenti previsto come da Codice Civile.

Oltre al Registro Unico si ha anche una definizione di volontario, e di ciò che si intende per volontariato di seguito. In precedenza con volontario si indicava una persona che effettuava la scelta di far parte di una forma associativa che si occupasse del lato sociale. Dall'art. 17 del D. 117/2011 si evince che il soggetto per essere un volontario non è più condizionato dall'appartenenza ad una forma associativa, bensì è una propria scelta di voler adoperarsi per gli altri e/o la comunità. A livello anche di finanziamenti, di svolgimento dell'attività, di promozione, sono stati previsti maggiori strumenti di supporto da parte degli enti pubblici per i privati, i quali scelgono di adempiere, di colmare le lacune dove il settore pubblico non riesce. Se si pensa per un momento al modo in cui oggi si può conoscere, o venire a conoscenza, di un ente che opera a livelli di utilità sociale, si può guardare a come tali enti scelgano il web come mezzo di comunicazione con la comunità.

II. 2.1 Le novità

Nel soffermarsi a fare una analisi delle novità, maggiore attenzione la si deve dare allo specifico codice per gli enti di tale settore, ovvero il Codice del Terzo settore, il quale è mirato a regolare, delineare le attività che possono essere svolte . Prima, invece, gli enti che si occupassero di perseguire un interesse di utilità sociale - solidaristico erano regolati dal codice civile, il quale li rimandava alle disposizioni per enti privati.

È anche vero, però, che nel momento in cui non dovessero sussistere tutti i requisiti per essere considerati enti del terzo settore, il Codice del terzo settore stesso rimanda alle norme previste dal Codice Civile, specialmente per ciò che riguarda l'attività in prevalenza commerciale e/o l'attività delle imprese sociali. Il richiamo al codice civile si ha poiché vi sono forme di associazioni, o tipi di attività, che non possono essere derogati dal c.c. o da apposite norme di riferimento.

Con la costituzione di un vero e proprio codice del terzo settore viene a delinearsi il diritto del terzo settore. Si nota anche come, con tale riforma, a differenza proprio del codice civile, le associazioni, riconosciute o meno, come le fondazioni o altri enti del terzo settore abbiano natura giuridica diversa dalle società, ovvero come previsto prima della riforma.

Gli enti del terzo settore, inoltre, non sono sottoposti a controlli da parte di pubbliche amministrazioni, di sindacati, di formazioni politiche. In più le attività

che tali enti scelgono di svolgere possono essere varie, e cioè produttive, di erogazione, imprenditoriali.

Uno degli elementi essenziale di novità è stato il Registro Unico Nazionale. Affinché un ente possa essere considerato del terzo settore, e quindi avere la possibilità di iscriversi nel RUN, devono sussistere i requisiti necessari.

Per quanto riguarda, invece, la costituzione dell'ente, è necessario che l'atto costitutivo venga consegnato ad un notaio, il quale verificherà se sussistono i termini per la costituzione dell'ente, nonché del patrimonio minimo, per poi depositarlo entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale per iscrivere l'ente nel registro stesso.

In riferimento alle attività che tali enti possono svolgere non si devono intendere solo quelle di utilità sociale – solidaristiche, ma vi è la possibilità che svolgano anche un'attività che preveda l'ottenimento di ricavi o utili. In questo ultimo caso non si hanno problemi nell'identificazione di ente come del terzo settore, in quanto è ammesso che vengano prodotti ricavi e utili dall'attività svolta, ma con il limite della previsione del divieto di distribuzione, di quanto ottenuto, a membri delle fondazioni, delle associazioni o qualunque tipo di ente del terzo settore. A tal proposito, guardando all'art. 8 del d.21, si può vedere che l'unico obbligo previsto, nel caso in cui si dovessero ottenere ricavi, utili, è, appunto, la destinazione esclusiva all'attività che si svolge, mentre non si ha un divieto di

lucro soggettivo. L'unico ente al quale è data la facoltà di distribuire gli utili è l'impresa sociale, regolata dal decreto 112/2017.

Se si pone attenzione all'attività che effettivamente viene svolta si vede come il codice non pone il divieto di svolgerne più assieme, sottolineando però che vi debba essere la priorità di adempiere prima l'attività principale per la quale l'ente è stato creato.

Infine un'altra novità avuta con la riforma è la raccolta fondi come attività, utile al finanziamento dell'attività principale, la quale può essere effettuata in due modi: in via occasionale e non continuativa, e quindi tramite lasciti testamentari, donazioni; o in forma continuativa e organizzata, e cioè con la partecipazione del pubblico, cessione e/o erogazione dei beni e servizi di modico valore.

Con la riforma si vede, quindi, come vi siano state diverse innovazioni, tra modifiche e novità rispetto a quanto già previsto, sia in ambito strutturale che di svolgimento delle attività che gli enti si prefiggono di porre in essere nei confronti della comunità con fini di utilità sociale – solidaristici.

II. 2.2 Forme possibili di Enti del Terzo Settore

Il legislatore, con il D. Lgs. 117/2017, dà prima una definizione di cosa sia un Ente del Terzo Settore, e successivamente distingue tra categoria tipica e atipica di enti. Per quanto concerne la categoria di enti tipici, si riferisce a quegli enti che a livello fiscale e di sostegno, nonché nei rapporti con il settore pubblico, godono di

vantaggi, a differenza della categoria degli atipici che sono, invece, ogni altro tipo di ente del terzo settore non rientrante nella categoria appena sopra descritta, ovvero ogni tipo di associazione, fondazione, che siano riconosciute o meno, o altro ente di carattere privato diverso dalle società. In entrambi i casi, che siano enti tipici o meno, la loro finalità è il perseguimento di un interesse generale, della comunità, in senso di utilità sociale – solidaristico, senza scopo di lucro. L'unica differenza che si può evidenziare tra i due modelli è il trattamento vantaggioso in determinati ambiti, ovvero di sostegno o di rapporto con il pubblico. La scelta di quale modello seguire al momento della costituzione è libera ed è basata per lo più sugli scopi da raggiungere, e quindi analizzare quale modalità renda più semplice lo svolgimento della propria attività per perseguire l'obiettivo prefissato.

Si vede, allora, che gli enti del terzo settore sono diversi, ma che il legislatore ha dato maggiore spazio alla definizione e descrizione degli enti cosiddetti tipici. Facendo riferimento al già citato art. 4 del d. 117/2017, si vede quali sono gli enti definiti del terzo settore, ad esclusione degli enti religiosi.

Se si guarda, invece, al Titolo V del decreto si può notare la descrizione, nonché elencazione, dei tipi particolari di Enti a partire dalle Organizzazioni di volontariato alle quali seguono associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso. Le ODV e le APS sono i due tipi di enti tipici che godono maggiormente dei vantaggi nell'operare in collaborazione con il settore pubblico.

Altra importante categoria di ente tipico sono le imprese sociali, le quali però vengono solo citate in questo decreto poiché hanno propria regolamentazione nel decreto legislativo 112/2017.

Guardando, ora, più da vicino le tipologie di enti particolari si potranno notare le differenze che le caratterizzano.

La prima forma di ente tipico ad essere delineato nel decreto è l'Organizzazione di Volontariato (ODV). È una forma associata, che può essere riconosciuta o meno, formata da non meno di sette persone fisiche, o tre organizzazioni di volontariato, per svolgere una o più attività. Quanto svolto dalle ODV è rivolto a terzi, a coloro che si trovano in difficoltà economico – sociale. Questa tipologia di ente ha la possibilità di assumere anche lavoratori dipendenti o avvalersi nello staff di prestazioni di lavoro autonomo, senza però superare del 50% il numero dei volontari.

Il fatto di svolgere un'attività in favore di una comunità in difficoltà pone già in rilievo la prima piccola differenza con le associazioni di promozione sociale (APS) del Capo II. Queste ultime svolgono attività per il perseguimento degli interessi non solo dei terzi, ma anche degli stessi associati o dei familiari.

Al Capo III si trova la definizione di un ente tipico che merita una maggiore attenzione forse tra le varie categorie di enti del terzo settore in quanto è una forma di associazione usata molto negli ultimi venti anni a livello internazionale. Si tratta degli Enti Filantropici, i quali oggi hanno molto spazio nell'ambito di

attività con finalità solidaristiche – di utilità sociale. Sono forme associate che recepiscono risorse finanziarie attraverso donazioni, lasciti testamentari e non solo. È prevista anche la raccolta fondi per dar seguito alla propria attività, la quale può essere svolta in maniera principale e prevalente, insieme all’ottenimento di risorse da parte di contribuzioni private e/o pubbliche.

Negli ultimi due capi del Titolo V, infine, ci si sofferma a parlare delle reti associative, ovvero enti del terzo settore costituiti in forma di associazione e le società di mutuo soccorso. Quest’ultima forma di ETS era già stata prevista dal Codice Civile e da apposita disposizione normativa; ma entro i prossimi tre anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017, la forma civilistica sarà equiparata a quella del Codice del Terzo settore, come si evince dall’art. 4328. In più, essendo previste come imprese, si richiede l’iscrizione al Registro delle Imprese, obbligo che non sussiste nel momento in cui, però, tali società dovessero avere un versamento annuo di contributi associativi non superiore ai 50.000€ e che non gestiscano fondi sanitari integrativi.

II. 2.3. La Pubblica Amministrazione e il Terzo settore

Quando si fa riferimento al Terzo settore non bisogna intenderlo solo come settore con finalità utili sociali, nonché solidaristiche, fini a loro stesse, bensì come settore che interviene, anche, per colmare quei vuoti che la Pubblica Amministrazione non riesce a soddisfare. Questo è possibile in quanto terzo

settore e P.A. sono strettamente collegati tra loro poiché, oltre a ricevere risorse economiche, molto spesso si ritrova lui ad essere risorsa per il settore pubblico. Spesso, infatti, si ritrova a svolgere attività per conto del settore pubblico, facilitato, però, da convenzioni o agevolazioni. In merito si può vedere che il D. Lgs. 117/2017 prevede due Titoli, ovvero il Titolo VII e il Titolo VIII.

Facendo un'analisi dei due titoli si nota come il Titolo VIII si occupi più della parte promozionale, e cioè di come ente del terzo settore ed ente pubblico collaborino e con quali modalità. Esaminando il Titolo VII, agli artt. 55 – 56 – 57, si vede come le amministrazioni pubbliche svolgano un ruolo di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi di cui la comunità ha bisogno, dando la possibilità ai privati di occuparsene svolgendo loro l'attività principale, ma con il supporto del pubblico. Il sostegno che viene dato dal pubblico nei confronti dei privati si ha sotto forma di convenzioni o tramite la messa a disposizione di beni materiali e/o mobili ed immobili.

Più nello specifico si deve vedere come un primo strumento, forse anche il principale, previsto dal Codice del Terzo Settore per la collaborazione con il pubblico è, appunto, la convenzione. Affinché possa esserci una sinergia tra P.A. ed ETS, bisogna individuare quali enti possano adoperarsi per il settore pubblico, o meglio se tutti possano o meno interagire con la pubblica amministrazione e in che modo.

Per prima cosa si vede che il requisito fondamentale richiesto agli enti per la collaborazione con il pubblico è l'iscrizione al RUN da almeno sei mesi. Vi è, di conseguenza, un limite temporale. È previsto, inoltre, che solo le ODV e le APS possano entrare in contatto con il settore pubblico tramite la convenzione. Ciò che fa sì che si instauri un rapporto tra P.A. ed Ente del Terzo Settore è il perseguimento dell'interesse pubblico che hanno in comune. Per potersi avvalere dello strumento della convenzione, però, è necessario che l'attività svolta dalle organizzazioni, dalle associazioni, sia nel rispetto dei due principi, ovvero sussistenza del maggior vantaggio per la P.A. e la procedimentalizzazione del percorso amministrativo. Un settore per la quale è molto usata la convenzione è quello del trasporto sanitario di emergenza.

Per quanto riguarda il primo principio si può vedere che gli enti pubblici stanziavano dei fondi per gli enti privati così da poter svolgere la loro attività. Questi finanziamenti, però, vengono erogati, solitamente, solo successivamente ad una gara in forma competitiva. Infatti lo si può vedere con il codice degli appalti, in quanto la gara è una forma utilizzata per l'affidamento dei servizi nella quale si guarda agli aspetti qualitativi – economici di chi si propone per operare. E questo aspetto lo si vede principalmente con le gare per i servizi sociali, a livello comunale. Si nota, però, che con l'istituto della convenzione si ha un'alternativa alla gara pubblica. In più si deve analizzare anche l'aspetto economico – finanziario del primo principio. Infatti bisogna vedere come vengono finanziati gli

enti affinché lavorino per il raggiungimento dell'obiettivo comune dell'interesse generale. Questo perché l'ente pubblico si affida al privato per la qualità di servizi che offrono, ma è la P.A. ad erogare fondi. Questi derivano dal Fondo previsto all'art. 72 del CTS. Inoltre possono essere anche il risultato di una sinergia di diverse fonti di carattere locale, nazionale, comunitario. Si vede anche come il principale fondo pubblico sia il "Fondo nazionale per le politiche sociali". In più, altra fonte da cui si può attingere per il recepimento di fondi è il Fondo sociale europeo. Il Fondo sociale europeo pone, a disposizione degli Enti del Terzo Settore, risorse utili per svolgere la loro attività, a seguito della presentazione di progetti che rispettino i fini per i quali vengono erogati tali fondi, e cioè fini sociali – solidaristici – civici. Meritano attenzione, a livello di risorse, anche le concessioni di beni immobili o mobili, di beni demaniali, anche di proprietà delle P.A, ma che quest'ultime non usano, per particolari occasioni.

Passando al secondo principio non si può non fare riferimento all'art. 55 CTS, il quale regola gli enti del terzo settore nel pubblico. Si deve sottolineare, a tal proposito, che l'azione principale, però, è orientata sulla P.A. poiché, a grandi linee, è colei che detta le regole affinché possa esserci il coinvolgimento del privato. Nel rispetto del secondo principio, appunto, si analizza come la P.A. esercita la procedimentalizzazione del percorso amministrativo. Si vedrà, adesso, più da vicino di quali strumenti si serve.

Si inizia, così, con il vedere il primo, ovvero la co-programmazione, la quale ha come finalità l'individuare il soddisfacimento dei bisogni; quali interventi siano necessari; quali modalità di realizzazione servirebbero e le risorse disponibili. Per i bisogni occorre sapere gli interessi di entrambe le posizioni, e cioè P.A. e ETS. Quindi, il primo passo da fare è, in realtà, l'acquisizione delle informazioni ma ciò che merita una maggiore attenzione è il quesito delle risorse. Non ci si può basare solamente sulle disponibilità pubbliche. Bisogna, anche, ricorrere al recepimento di finanze "private". Quest'ultime le si possono ottenere tramite le famiglie, le imprese, ma anche tramite il volontariato.

Un altro strumento è la co-progettazione, la quale ha come scopo quello di definire e ipoteticamente realizzare specifici progetti. È uno strumento che si può definire più "guida". È successivo temporalmente alla co-programmazione poiché serve a indirizzare il lavoro all'ottenimento dello stesso. Per poter dare avvio ai due strumenti appena descritti, si necessita di un terzo strumento il quale è fondamentale ed è rappresentato da un sistema di accreditamento. L'accREDITamento, inoltre, si ottiene nel rispetto di quattro principi: trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Come anche già detto in precedenza, l'amministrazione sarà colei che detterà delle regole per perseguire i propri obiettivi. Affiancate, però, anche dalla durata dei progetti e criteri per la loro realizzazione. Con queste innovazioni apportate con l'emanazione del CTS, la P.A. si trova nella posizione di disporre di altri

mezzi per poter realizzare i propri obiettivi. Questo comporta anche la possibilità di non farsi carico di un costo pesante, bensì di ottenere un aiuto economico tramite la partecipazione della comunità.

Si deve porre attenzione anche sul come, con quali strumenti, possa esserci collaborazione tra P.A. e terzo settore. Attraverso il Titolo VIII, infatti, si vede come in questa parte del decreto si guardi alla promozione e sostegno del terzo settore e lo si nota con la costituzione di un Consiglio Nazionale del terzo settore volto proprio al controllo affinché gli enti di tale settore, ottenendo sostegno e vantaggi, svolgano le attività principali secondo quanto definito da entrambe le parti. Quanto espresso dal Consiglio, però, non vincola gli enti.

Guardando al Capo II del Titolo VIII, poi, il decreto si occupa dei Centri per il Servizio di Volontariato (CSV), i quali sono composti da organizzazioni di volontariato e altri enti del medesimo settore. Si deve fare riferimento, allora, all'art. 61 in cui si afferma che per essere accreditati come tali, lo statuto deve prevedere che la loro attività sia di supporto tecnico, formativo ed informativo, con lo scopo di promuovere e rafforzare il ruolo e la presenza dei volontari nel terzo settore; di non erogare quanto destinatogli dal fondo unico nazionale (FUN), il quale è formato dai contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria. Tali centri, come si evince dall'art. 63 del decreto 117/2017, svolgono attività di formazione, consulenza, informazione e comunicazione per gli enti del terzo settore che si occupano del bene comune, nonché della comunità stessa. Al

comma 3, inoltre, viene stabilito che per poter accedere ai finanziamenti del FUN devono essere rispettati i principi di qualità, economicità, territorialità e prossimità, universalità, integrazione e pubblicità e trasparenza.

La trasparenza è strettamente collegata all'accountability, tramite il quale l'ente cerca di rendere la sua attività e l'utilizzo delle risorse che ottiene il più chiaro possibile, tracciabili, per coloro che si interfacciano con loro, anche semplicemente attraverso il web.

Sono state predisposte, in più, altre specifiche misure, dall'accesso al credito agevolato al fondo sociale europeo, all'utilizzo di locali per le finalità degli enti in comodato dagli enti pubblici.

Al Capo IV, invece, il legislatore ha incentrato lo sguardo sulle risorse finanziarie sia per lo svolgimento delle attività principali che per specifiche missioni in ambito sempre sociale, quale anche le famiglie. Come si è potuto vedere in precedenza all'art. 57, vi sono risorse anche per finanziare il servizio di trasporto sanitario e urgenza, o meglio per il loro acquisto.

Si tiene a ribadire, infine, che il concetto di autonoma iniziativa dà la possibilità, così, ai privati di perseguire, anche, interessi pubblici tramite il partenariato. E così si ha, a questo proposito, la possibilità di rimarcare il legame tra bene comune – collettività, in quanto i cittadini si sentono spinti a collaborare anche per il proprio interesse, laddove il pubblico non riesce da solo poiché entrambe le tipologie di enti, sia pubblici che privati, si rivolgono alla collettività, la quale

funge da punto di unione tra i due mondi.

II. 3. La comunità e gli Enti del Terzo Settore

Il cittadino nella comunità nella quale vive oggi si vede che non è solo destinatario, quindi soggetto passivo, di quanto terzi fanno, bensì ricopre anche il ruolo di soggetto attivo. Se si pensa a come può ricoprire entrambi i ruoli basta pensare al cittadino sia come beneficiario, destinatario, dei servizi e dei beni erogati da organizzazioni quali, appunto, gli enti del terzo settore, che come donatore. In merito a quest'ultima figura, poi, si nota come il cittadino – donatore non ha un'unica modalità di essere donatore. Inoltre, pensare al soggetto attivo della comunità vuol dire anche vedere al cittadino quale volontario, come definito dall'art.17, 2° co. Lo si riconosce come volontario nel momento in cui decide volontariamente, appunto, di rendersi attivo tramite la partecipazione alle associazioni e/o fondazioni che operano nel terzo settore. Quest'ultimo aspetto può svilupparsi in diversi modi in quanto si può donare in varie forme: lasciti testamentari, donazioni di beni immobili, a livello monetario. A livello di donazione di immobili, questi possono essere usati dagli enti per creare strutture dove svolgere le attività di utilità sociale, ad esempio.

Oltre, però, alla figura del volontario, il cittadino può interagire con tali enti in qualità di dipendente o lavoratore autonomo prestando consulenze e manodopera per l'attività che l'ente svolge, o intende svolgere. Inteso come lavoratore, però,

l'ente deve fare attenzione affinché non si superi la soglia di dipendenti rispetto ai volontari. A tal proposito il cittadino è maggiormente lavoratore nel caso delle imprese sociali, le quali, come già detto in precedenza, sono regolate dal D. Lgs. 112/2017. Se ne parla in tale ambito proprio perché, come appena riportato, il cittadino può essere parte attiva, non solo passiva. Per questo motivo, parlando dell'impresa sociale, si pone attenzione sul lavoratore. All'interno delle imprese sociali, il lavoratore, non può avere un trattamento economico svantaggioso rispetto a coloro che lavorano con contratto a base collettiva.

Si parla, anche qui, di lavoratore e volontario, come per le ODV e CSV. L'elemento, però, che li differenzia è la regolamentazione. Mentre nelle ODV e CSV i lavoratori non dovevano superare la percentuale di volontari, qui si verifica il caso opposto, e cioè sono i volontari a non dover superare il numero di lavoratori.

Per il donatore, infine, dal punto di vista tributario vi sono vantaggi a livello fiscale poiché, con la Riforma del 2017, è stata prevista la possibilità di detraibilità fiscale per le donazioni e per il 5x1000 che si destina ad enti che operano nel terzo settore. Si spera, così, che le persone si rendano sempre più partecipi, allo stesso tempo si sentano sempre più coinvolte, affinché possa crescere l'interesse verso questo aspetto della società e, di pari passo, l'autonomia delle organizzazioni attraverso le donazioni senza dover ricorrere a finanziamenti di altri enti privati.

Dal punto di vista delle attività svolte dagli ETS e del loro rapporto con la comunità, si devono comprendere quali strumenti di collegamento si sono voluti trovare affinché fosse possibile raggiungere gli obiettivi, le finalità, che tali enti si erano preposti di perseguire. Una prima attenzione la si può rivolgere alle risorse disponibili per dare inizio e seguito ai progetti che le Fondazioni hanno intenzione di realizzare. Inizialmente i finanziamenti per poter svolgere le proprie attività provenivano da soggetti facoltosi, per lo più banche. Nel tempo è venuta crescendo l'attenzione della comunità verso i problemi della società, fin tanto da portare le proprie coscienze a muoversi verso l'aiuto a tali enti. L'aiuto dei singoli ha fatto sì che si creasse un circuito senza fine, tale da continuare a crescere sempre di più con il passare degli anni fino a raggiungere una sorta di autonomia. Infatti, lo scuotere delle coscienze, ha portato a rendere sempre più partecipe la collettività specialmente, appunto, dal punto di vista dei finanziamenti. Tale partecipazione la si può notare con varie tipologie di erogazione di risorse finanziarie: dalle donazioni ai lasciti testamentari.

Le risorse di cui possono disporre tali enti possono provenire anche da enti pubblici. Oltre all'aspetto monetario – economico di come la comunità partecipa, ci interessa sapere come quest'ultima si collega, si rapporta, con le attività degli ETS. Questo perché le attività svolte possono essere di vario tipo, e di conseguenza la collettività può rispondere in diversi modi. Può essere più o meno attiva e collaborativa e tutto dipende, particolarmente, da quali problemi vengono

affrontati a livello sociale – civico – solidaristico. È proprio per le diverse problematiche, le diverse priorità, che vengono date dalle varie organizzazioni, che nelle persone nasce e/o cresce maggiore interesse, o meno. La società, inoltre, anche a seconda dei momenti storici che si vivono, delle varie esigenze che si presentano, sente la necessità di rendersi parte attiva insieme alle Fondazioni, agli ETS. Un caso pratico viene evidenziato, nel piccolo del nostro Paese, facendo l'esempio dell'emergenza terremoto dove si può vedere come la collettività si sente in dovere, o quasi, di partecipare anche a livello finanziario, e non solo umanitario, per poter aiutare quelle popolazioni in difficoltà. Questo esempio è per ribadire come, alla base di tali Fondazioni, vi è un senso civico – umanitario che comporta la necessità di costituire tali enti per poter aiutare chi è in situazioni di disagio, inteso in senso lato. Ed è proprio questo dovere morale che fa sì che anche la collettività in generale si renda partecipe, a seconda delle varie risorse che ha a disposizione.

Si parla di collettività in generale in quanto si può parlare sia di singoli individui che di imprese che si impegnano nei confronti degli ETS e del lato “debole” della società. Si può così vedere che, un secondo strumento per il perseguimento delle finalità preposte è, appunto, la comunità stessa. Si potrebbe quasi dire che quest'ultima è il “ponte” di collegamento più forte che unisce le attività e la collettività, quale parte attiva e destinataria dei fini delle Fondazioni. Si vede, allora, che i mezzi principali utili al raggiungimento degli obiettivi sono

essenzialmente due: finanziamenti e comunità. Sono questi due elementi che mettono in rapporto proprio le attività e i destinatari. Sono questi che creano un rapporto tra quanto si svolge e chi usufruisce da quanto viene fatto.

E, come già riferito in precedenza, un altro elemento, il quale non deve essere trascurato, è l'attività che viene svolta. Anche a quest'ultima ci riferiamo come fosse uno strumento perché è, se così lo si può definire, forse l'elemento centrale che unisce i due già citati. Ed è proprio questa che fa capire anche, se non principalmente, quanto il bene comune, in senso ampio, venga sentito dalla collettività.

Questa sorta di paragone tra quanto svolto dagli enti del Terzo settore e il bene comune, a seconda dell'importanza che gli si attribuisce, sta a dimostrare il senso civico – sociale della comunità. Infatti, quando si parla di bene comune, o beneficio comune come riportato nella L. 208/2015, ci riferiamo a diverse categorie : persone, territori e ambiente, beni ed attività culturali, comunità. Si può fare attenzione, anche, a come tra loro possono essere collegati da un senso che unisce sia noi come persone, sia noi come appartenenti alle varie categorie. Tale senso non può che essere il senso civico.

Riprendendo l'esempio del territorio colpito dal terremoto, si può confermare, in via approssimativa, questa sorte di dovere interno che ci appartiene, il quale fa nascere in noi la spinta a fare qualcosa di necessario ed utile. Si potrebbe quasi dire che è l'attività a far nascere quel circuito di cui si è parlato inizialmente e se

ci si soffermasse un attimo sul significato che gli si potrebbe dare, si vedrebbe come un percorso alla cui partenza vi sarebbe il progetto dell'ente, al quale seguirebbe il recepimento di finanziamenti per attuarlo, subito dopo vi sarebbe lo step di cercare di trarre l'attenzione della comunità, fino ad arrivare al perseguimento.

Al giungere del termine di questo "percorso", però, non vi sarebbe un'effettiva fine in quanto ci si troverebbe solo all'inizio, poiché la collettività potrebbe portare a nuove istituzioni di ETS, organizzazioni no profit, nonché Fondazioni di Comunità; a nuove attività da svolgere per il raggiungimento di altre finalità; alla ricerca di metodi diversi per trovare finanziamenti. Si arriverebbe, così, ad analizzare i risultati ottenuti per capire cosa, in realtà, interessa di più la comunità e/o come renderla sempre più parte attiva.

III. IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Più precisamente il Codice del Terzo Settore è lo strumento normativo finalizzato a definire le norme concernenti gli Enti del Terzo Settore sia a livello generale, sia su temi specifici come il volontariato o l'associazionismo.

Il Codice del Terzo Settore è un decreto legislativo, ossia un atto normativo avente forza di legge adottato dal Governo in seguito ad una legge delega del Parlamento, il quale ha richiesto al Governo di normare il Terzo Settore secondo determinati principi e obiettivi; ma è anche un codice, ossia la raccolta organica di norme concernenti una data materia.

Il Codice delimita il perimetro del Terzo settore enumerando gli enti che ne fanno parte individuati in: organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e società di mutuo soccorso. Viene inserita in tale perimetro la nozione di ente del terzo settore definito come "ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi". Con nota n. 2088 del 28 febbraio 2020, il

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad alcuni quesiti in riferimento al Codice del Terzo settore, ha specificato che, tra i requisiti necessari a definire l'ente del Terzo settore (ETS) vi sono: la natura privatistica dell'ente, l'elemento teleologico del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'assenza dello scopo di lucro, lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). In particolare l'assenza dello scopo di lucro, si traduce nell'obbligo di destinazione esclusiva delle risorse finanziarie e strumentali dell'ETS al perseguimento degli scopi istituzionali.

Al fine di evitare ogni possibile aggiramento del vincolo di destinazione, la normativa reca il divieto di distribuzione sia diretta che indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Inoltre, il Codice prevede l'obbligo, entro il 31 marzo 2021, per tutti gli enti del terzo settore di modificare i loro statuti inserendovi l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS.

Inoltre il codice definisce lo status di volontario e reca norme volte a favorire la promozione e il riconoscimento della cultura del volontariato in ambito scolastico e lavorativo; fornisce dettagliati criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale degli ETS; dispone l'applicazione agli ETS, diversi dalle imprese sociali, del regime fiscale previsto dal Titolo X del Codice, che reca specifiche misure di sostegno; introduce l'obbligo, per tutti gli enti del Terzo settore, di redazione del bilancio; istituisce il Consiglio nazionale del Terzo settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; disciplina i Centri di servizio per il volontariato; detta le norme in materia di controlli e coordinamento.

III. 1. Le legge delega n. 106/2016

La legislazione italiana ha recentemente disciplinato il terzo settore dandone una definizione giuridica. All'art. 1 comma 1 della Legge 106 del 6 giugno 2016 ("Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"), si legge: "Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi".

Pertanto i criteri cui ottemperare affinché un ente possa essere annoverato nel terzo settore sono:

- avere natura giuridica privata
- assenza di scopo di lucro
- disporre di statuto o atto costitutivo
- perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attuazione del principio di sussidiarietà
- promozione e realizzazione di attività di interesse generale
- ricorso a forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Tra le finalità perseguite dalla delega abbiamo:

- all'articolo 4 la revisione della disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni
- all'articolo 5 i criteri e principi direttivi per una precisa definizione delle attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso
- all'articolo 6 le caratteristiche necessarie affinché l'impresa sociale possa essere ricompresa
- Ai sensi dell'articolo 7 della legge delega, le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sono svolte il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il coordinamento del Presidente del Consiglio, e il

coinvolgimento del Consiglio nazionale del Terzo settore, nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

- L'articolo 8 ha per oggetto la delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina del Servizio civile nazionale. L'intento è giungere all'istituzione di un Servizio civile universale volto alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, primo fra tutti quello della solidarietà tra gli enti del Terzo settore.

La Legge 106/2016 prevede inoltre che entro 12 mesi dalla sua approvazione vengano emanati dei Decreti Legislativi che più specificamente intervengano su:

- ❖ Revisione del titolo II del libro primo del codice civile (in particolare, la semplificazione delle procedure per gli enti al fine di ottenere la personalità giuridica) (art. 3)
- ❖ Riordino e revisione della disciplina del terzo settore e codice del terzo settore (art. 4)
- ❖ Riforma dell'impresa sociale (art. 6)
- ❖ Revisione delle modalità di vigilanza, monitoraggio e controllo (art. 7)
- ❖ Definizione di misure fiscali e di sostegno economico (art. 9).

La legge delega esplicita poi quali sono i soggetti che non fanno parte del terzo settore: "Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi".

In sintesi, per poter essere considerato di terzo settore, a un ente non basta essere una organizzazione non a scopo di lucro, ma deve ottemperare a ulteriori e più stringenti criteri.

III. 2. Decreto Legislativo n. 117/2017

La disciplina organica è stata emanata dal Governo con il D.lgs. n. 117/2017 ("Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106") il quale decreto ha contribuito a definire e semplificare la materia in un totale di 104 articoli.

Il decreto in questione ha fissato le regole comuni per gli enti del terzo settore, salvaguardando nell'ordinamento le forme di organizzazione già tipizzate; restano pertanto presenti nell'ordinamento italiano le organizzazioni di volontariato (OdV)

e le associazioni di promozione sociale (APS), sebbene con caratteristiche lievemente modificate rispetto all'impostazione delle leggi istitutive.

Il Codice stabilisce regole più semplici per il riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni, richiama la legge istitutiva delle società di mutuo soccorso pur agevolando la trasformazione di queste nella nuova tipologia di "enti del terzo settore" (ETS).

Il decreto ha inoltre abolito la qualifica fiscale di "Onlus" (e il relativo acronimo).

Il Codice del Terzo Settore ha poi stabilito un periodo transitorio (che durerà fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi) in cui continueranno ad applicarsi le regole previgenti.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_del_terzo_settore

https://d2snyq93qb0udd.cloudfront.net/FondazionePirelli/newFondazione/wp-content/uploads/2019/09/11071633/tesi_traversa.pdf

<https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105128.pdf>

<https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/codice-terzo-settore/#:~:text=Il%20Codice%20del%20Terzo%20Settore%2C%20decreto%20legislativo%20117%2F2017%2C,disciplina%20del%20servizio%20civile%20universale%E2%80%9D>

https://it.wikipedia.org/wiki/Terzo_settore

<http://amsdottorato.unibo.it/9130/1/Tesi%20Ph.D.%20DISCA%20SIMONA%20Definitiva%202020.pdf>

<http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/15355/851045-1229436.pdf?sequence=2>

<https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105128.pdf>

<https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/codice-terzo-settore/#:~:text=Il%20Codice%20del%20Terzo%20Settore%2C%20decreto%20legislativo%20117%2F2017%2C,disciplina%20del%20servizio%20civile%20universale%E2%80%9D>

https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_del_terzo_settore